



Novazzano, 1. settembre 2021

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE  
alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW e  
con legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW  
(dal 20° CICLO)**

**Il Municipio di Novazzano, richiamati**

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985, segnatamente la revisione dell'11 aprile 2018 denominata "OIAt 2018" entrata in vigore dall'01.06.2018;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008;
- il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e legna con  $P_t \leq 70$  kW del 1° ottobre 2014 (DirCC);
- le tabelle per la valutazione e il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna  $\leq 70$  kW, del 1° ottobre 2014 (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

**o r d i n a**

**Art. 1 Principio**

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio<sup>EL</sup>, gas e legna (art. 13 OIAt).
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas  $\leq 1$  MW e legna  $\leq 70$  kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

3. Per ogni controllo il Municipio di Novazzano preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definito nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.
4. I controlli degli impianti alimentati con olio <sup>EL</sup> o gas  $\leq 1$  MW e legna  $\leq 70$  kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio.

## Art. 2 **Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli**

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° settembre di un anno al 31 agosto di due anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.
2. Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.  
Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAI o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6 anni: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.
3. Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (allegato 2 OIAI) o 100 ore (allegato 3 OIAI) l'anno alimentati a oli, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno, fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.
4. Per gli impianti domestici alimentati a gas che funzionano più di 100 ore l'anno, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni, fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.
5. Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.
6. Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI, per i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (Comune e Cantone) senza costi a carico del proprietario.
7. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale (in seguito controllore) designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

8. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

### Art. 3 **Obblighi del proprietario**

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.

La periodicità è disciplinata dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).

3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
  - a) Obbligo d'informare il controllore incaricato (art. 46 LPAmb)  
*"1Ognuno è tenuto a fornire alla autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini"*
  - b) Permettere l'esecuzione delle misurazioni (art. 14 OIAt)  
*"3Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili"*
  - c) Obblighi del proprietario: annunciare gli impianti (art. 6 cpv. 2 ROIAt)  
*"b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti"*

### Art. 4 **Controllore incaricato**

1. Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene scelto dal Municipio tramite concorso, la delibera o il rinnovo viene pubblicato sull'albo comunale e il sito del Comune.
2. Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili sul territorio giurisdizionale con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti di interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

### Art. 5 **Doveri e compiti del controllore incaricato**

1. Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio, olio <sup>EL</sup>, gas o legna (RMis) edizione 2018.
2. A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

3. È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
4. Trasmette mensilmente la sostituzione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.
5. Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale, su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.
6. In generale il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente attenendosi alle Direttive per i controlli della combustione (DirCC) emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

#### Art. 6 **Categorie tariffarie di impianti**

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
  - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
  - bruciatore a gas atmosferico;
  - bruciatore a gas ad aria soffiata;
  - bruciatore a olio ad aria soffiata.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
  - bruciatore a gas atmosferico;
  - bruciatore a gas ad aria soffiata;
  - bruciatore a olio ad aria soffiata;
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e due combustibili:
  - bruciatore a olio o gas a 2 stadi;
  - bruciatore a olio o gas modulante.
- d) Categoria 4 – Motori stazionari:
  - impianti ibridi e di cogenerazione a gas;
  - gruppi elettrogeni e compressori diesel.
- e) Categoria 5 – Impianti art. 5 lrett. C) + f) DirCC
  - impianti di vena d'aria;
  - impianti radianti e impianti speciali.
- f) Categoria 6 – Impianti a legna  $\leq 70$  kW
  - impianti alimentati a pellet/cippato/legna, carica automatica con circuito idraulico;
  - impianti alimentati a legna/mattonelle/carbone, carica manuale con circuito idraulico;
  - i forni di pane/pizza a legna/pellet, a uso professionale (forni industriali);
  - le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali).

## Art. 7 **Tasse per il controllo periodico**

1. Le tasse per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a) Impianti di <b>categoria 1</b> | <b>CHF 96.-</b>  |
| b) Impianti di <b>categoria 2</b> | <b>CHF 122.-</b> |
| c) Impianti di <b>categoria 3</b> | <b>CHF 155.-</b> |
| d) Impianti di <b>categoria 4</b> | <b>CHF 122.-</b> |
| e) Impianti di <b>categoria 5</b> | <b>CHF 122.-</b> |
| f) Impianti di <b>categoria 6</b> | <b>CHF 263.-</b> |

Gli importi di cui sopra sono comprensivi della tassa cantonale di CHF 10.- (definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1, lett. B1 del RlalPamb) e delle spese amministrative del Comune.

2. Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) A partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento | <b>CHF 20.-</b> |
| b) Multa per appuntamenti mancanti                        | <b>CHF 50.-</b> |

## Art. 8 **Tasse per altri controlli**

1. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo, vengono applicate le tariffe definite all'art. 7 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione (DirCC).

2. Per tutti gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

→ **Tassa per la registrazione nel ConComDat** **CHF 25.-**

3. Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RICC).

→ **Tassa unica per la registrazione del rapporto spazzacamino** **CHF 25.-**

4. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

→ **Tassa unica di sollecito** **CHF 50.-**

5. Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, il controllore/il tecnico dell'UTC ordina i provvedimenti necessarie dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

→ **Tassa unica il controllo di verifica** (tassa cantonale CHF 10.- compresa) **CHF 60.-**

6. Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

→ **Tassa registrazione ore di funzionamento nel ConComDat** **CHF 20.-**

## Art. 9 **Tasse per prestazioni particolari**

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione (DirCC). Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

a) Diffida per la mancata regolazione	<b>CHF 100.-</b>
b) Diffida per il mancato risanamento	<b>CHF 200.-</b>
c) Ordine di messa fuori servizio forzata	<b>CHF 200.-</b>
d) Messa fuori esercizio forzata (MFEF)	<b>CHF 350.-</b>
e) Mancata presenza durante la MFEF	<b>CHF 150.-</b>
f) Atre prestazioni (a regia)	<b>CHF 99.-</b>
g) Solleciti scritti in forma raccomandata	<b>CHF 10.-</b>
h) Mancata notifica nuovo impianto	<b>CHF 150.-</b>

## Art. 10 **Censimento cantonale degli impianti**

Il proprietario dello stabile, o un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza, in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse:

a) Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione	<b>CHF 120.-</b>
b) Tassa per appuntamenti mancati, non preventivamente segnalati	<b>CHF 50.-</b>
c) Tassa a partire dal terzo appuntamento	<b>CHF 20.-</b>

## Art. 11 **Debitore**

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.
2. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

## Art. 12 **Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

## Art. 13 **Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC, ed abroga la precedente

Ordinanza Municipale concernente il controllo degli impianti a combustione presenti sul territorio comunale (19. Ciclo) del 29 maggio 2020.

Adottata con risoluzione municipale no. 564 del 31 agosto 2021, viene pubblicata agli albi comunali dal 6 settembre 2021 al 5 ottobre 2021 ed entra in vigore scaduto termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
(S. Bernasconi)

Il Segretario:  
(A. Sala)

